

**CRITERI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ IN DISCIPLINE BIO-NATURALI**

**1. CONTESTO DI RIFERIMENTO**

PREMESSO che:

- la **legge regionale n. 2/2005** prevede l'istituzione del registro degli operatori in DBN nonché del Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali (artt. 2 e 3 della legge regionale)
- in conformità con il diritto comunitario, l'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori (l'art. 2 comma 3)
- in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, con il registro non si intende istituire surrettiziamente una figura professionale (la cui istituzione sarebbe di competenza statale).

Il **decreto 4669/2012**, che ha istituito il **Registro regionale degli operatori** in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, nonché il **Registro regionale degli enti di formazione** in discipline bio-naturali, attualmente non ancora pubblicati.

**In riferimento al titolo**, sia formativo che di esperienza professionale, in assenza di una specifica normativa per lo svolgimento delle attività bionaturali, la regolamentazione regionale ha semplicemente dettato i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al Registro, che si configura come una sorta di "bollino blu" a tutela del consumatore;

**Pertanto l'iscrizione al registro costituisce un controllo ex ante di titoli qualificanti** (formativi e/o di comprovata esperienza) degli operatori iscritti, quale **riconoscimento di professionalità acquisita e di qualità a tutela del consumatore, non legata alla possibilità di operare sul mercato.**

In particolare, l'Allegato al decreto 4669/2012 prevede che si possano iscrivere al Registro gli operatori che alla data della presentazione della domanda:

- abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n.7105 del 29/07/2011,
- abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" (edizione giugno 2009), e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente. Per gli operatori formati prima

del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sottolineando che l'iscrizione al registro non ha valore abilitante all'esercizio dell'attività di operatore in discipline bio-naturali, ma imprime solo un'attestazione di qualità della formazione dell'operatore, non è possibile assoggettare l'operatore non registrato a controlli successivi incentrati proprio sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro. Infatti se la norma regionale stabilisce requisiti specifici ai fini dell'iscrizione nei termini e per le finalità su specificate è altrettanto vero che siamo al di fuori dell'ambito della formazione abilitante di competenza statale, l'unica che attraverso una disciplina specifica può fissare regole di accesso ad un'attività professionale, collegando sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto, in attuazione del principio di tassatività che impone di agganciare le sanzioni a precetti chiari e conoscibili ex ante, affinché il cittadino (l'operatore, nel nostro caso) possa conoscere prima ciò che è vietato.

Pertanto è possibile fissare ai fini dell'iscrizione al registro regionale regole anche aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste nel decreto n. 4669/2012, quali la conoscenza della lingua italiana, che mirano alla valorizzazione della professionalità e qualità della prestazione, il cui possesso costituisce oggetto di quel controllo ex ante effettuato dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale ai fini dell'iscrizione al registro deve, altresì, verificare, oltre il possesso dei requisiti professionali e formativi, gli ulteriori requisiti previsti dal presente documento.

EVIDENZIATA, in conclusione, la necessità di distinguere le questioni relative:

- al **"titolo"** (sia formativo, sia di esperienza professionale), che dà la possibilità al soggetto di svolgere l'attività professionale, per la quale vige il principio della libertà di prestazione nonché la libera circolazione dell'operatore professionista (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) "
- alla **attività economica** di rilevanza pubblica (sia singola, sia con dipendenti, sia associata), per la quale vale la disciplina sulla libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento (Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"), fermo restando che pur non essendo attività soggette ad autorizzazione deve rispondere ai requisiti trasversali prescritti per tutte le attività di esercizio pubblico (es. igiene dei locali/attrezzature, sicurezza sul lavoro ecc).

## **2. CRITERI GENERALI PER I PERCORSI CHE RILASCIANO UN ATTESTATO DI COMPETENZA REGIONALE**

I corsi finalizzati all'attestazione delle competenze libere e indipendenti non possono essere accessibili a principianti nella disciplina bionaturale, oggetto della formazione specifica.

Sarà responsabilità dell'ente di formazione, iscritto al registro, documentare al CTS le modalità di selezione dei soggetti qualificati ammessi ai corsi.

I corsi devono prevedere un'**articolazione oraria non inferiore a 48 ore, con ore di 60 minuti**. Le ore dedicate alla verifica finale non rientrano nel monte ore minimo stabilito per ogni percorso.

Per lo svolgimento dei percorsi gli enti accreditati **devono rispettare** le regole fissate dalle **indicazioni regionali per l'offerta formativa** di cui al d.d.u.o. 12453 del 20.12.2012, nonché quelle adottate dal Comitato Tecnico Scientifico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di accreditamento regionale.

**In deroga a quanto previsto al d.d.u.o. 12453 del 20.12.2012** la percentuale massima di crediti formativi riconoscibili nei percorsi che rilasciano attestati di competenza regionale in DBN è pari al 30%.

**Sempre in deroga al decreto citato** l'ente accreditato potrà riconoscere, in raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico, crediti formativi anche sulla base di documentazione rilasciata da formatori appartenenti al sistema delle Discipline Bionaturali.

I percorsi devono essere rivolti ad allievi che hanno già **compiuto i 18 anni di età** alla data di iscrizione al percorso.

Per coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo quanto richiamato dalla nota prot. E1.2012.0188398 del 31/10/2012.

Gli allievi stranieri devono possedere una **conoscenza di base della lingua italiana**, che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico coerente, quale si acquisisce con un CELI di livello A2 Common European Framework.

A tal fine l'ente accreditato, all'atto dell'iscrizione, deve valutare la conoscenza della lingua italiana attraverso un test d'ingresso, i cui esiti devono essere conservati agli atti per i controlli regionali.

In presenza di difficoltà linguistiche, quindi, l'ente dovrà attivare corsi propedeutici di lingua italiana, in modo da consentire la proficua partecipazione al percorso formativo.

